



AI SUAP

DEL COMUNE DI ROVIGO

INDIRIZZO PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA):

suap.comune.rovigo@pecveneto.it

COMUNICAZIONE VENDITA DI LIQUIDAZIONE

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a il
Residente in p.zza/via/v.le n.

In qualità di:

Titolare Legale rappresentante
(barrare la casella interessata)

Ditta individuale Società
(barrare la casella interessata)

Denominata
Codice fiscale/Partita Iva
Con sede in p.zza/via/v.le n.
Autorizzazione/Comunicazione n. del

Consapevole delle sanzioni previste dagli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

COMUNICA CHE

ai sensi del D. Lgs. 114/98, e, in ottemperanza alle disposizioni della Delibera della Giunta della Regione del Veneto del 06.05.2008, n. 1029, **intende effettuare una vendita di liquidazione, non oltre le 6 (sei) settimane presso l'esercizio commerciale**

ubicato in: _____V p.zza/via/v.le _____n. _____

Dal gg/mm/aa. / / Al gg/mm/aa. / /

Per (Barrare la casella interessata)

- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN ALTRI LOCALI (Sezione A)
- CESSAZIONE DELL'AFFITTANZA DI AZIENDA (Sezione B)
- CESSAZIONE DELL'AZIENDA (Sezione C)
- RINNOVO O TRASFORMAZIONE DEI LOCALI (Sezione D)

Inoltre dichiara quanto contenuto nella rispettiva Sezione

Sezione A

Cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali

La richiesta deve essere corredata da copia della preventiva comunicazione inviata al Comune Mediante:

- deposito al Protocollo Generale in data n. assegnato
- raccomandata inviata in data numero

Sezione B

Cessazione dell'affittanza di azienda

La richiesta deve essere corredata di copia del contratto di affittanza d'azienda o atto di risoluzione dello stesso

Sezione C

Cessione dell'azienda

La richiesta deve essere corredata di copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato

Sezione D

Rinnovo o trasformazione dei locali

La domanda deve essere corredata da di copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuar, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale:

Deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, USI – VV.FF., etc) ove richiesto _____;
- impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori, immediatamente dopo il periodo di effettuazione della vendita di liquidazione e comunque per almeno 7 (sette) giorni e precisamente:
dal giorno _____ al giorno _____;
- presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassorbire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione;
- successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la sezione: A B C D E

PERIODO E DURATA:

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno

LUOGO, DATA E FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
COME DA DGR N. 3516 DEL 06.11.2007 – ALLEGATO A - LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA VENDITA MEDESIMA (A TAL FINE FARA' FEDE IL TIMBRO DELL'UFFICIO POSTALE ACCETTANTE)

NORME

MODALITA'

La comunicazione che l'operatore commerciale è tenuto a dare all'amministrazione comunale in cui ha sede l'esercizio, ai sensi delle precedenti disposizioni, deve essere effettuata tramite lettera raccomandata **almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio della vendita medesima.**

PUBBLICITA'

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale che non risulti ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa. Nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" e "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è fatto divieto l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni in cui alla presente disciplina comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Tali sanzioni sono comminate dall'autorità del comune nel quale ha avuto luogo la violazione, ai sensi del medesimo art. 22, comma 7 del D. Lgs. 114/1998.